

Circolare "Settembre 2013"

Data: 9 Settembre 2013

Indice

Le novità di Settembre 2013	
<i>Conversione D.L. n.69/2013 – "Decreto del Fare"</i>	<i>Pag.1</i>
<i>Conversione D.L. n.63/2013 – "Decreto Energia"</i>	<i>Pag.6</i>
<i>Conversione D.L. n.76/2013</i>	<i>Pag.8</i>
<i>Disposizioni urgenti in materia di Imu – DL 102/2013</i>	<i>Pag.10</i>
<i>Riduzione della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato – DL 102/2013</i>	<i>Pag.11</i>
<i>Nuovo redditometro: CM 24/E/2013</i>	<i>Pag.11</i>
<i>Perdite su crediti: CM 26/E/2013</i>	<i>Pag.13</i>
<i>Spesometro</i>	<i>Pag.17</i>
<i>Comunicazione beni in godimento ai soci/familiari dell'imprenditore</i>	<i>Pag.18</i>
<i>Comunicazione dei dati relativi ai soci che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni</i>	<i>Pag.21</i>

CONVERSIONE D.L. N. 69/2013

Con legge del 09.08.2013 n. 98 è stato convertito il "Decreto del Fare" -D.L. n. 69/2013 – " **cfr circolare di luglio**"

Responsabilità Fiscale negli appalti

Articolo 50 D.L. 69/2013

È confermata la modifica del comma 28 dell'art. 35, DL n. 223/2006, in base al quale in caso di contratto di appalto / subappalto, l'**appaltatore è solidalmente responsabile** con il subappaltatore **soltanto** per il versamento delle **ritenute fiscali _sui redditi di lavoro dipendente** nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto (è stata soppressa la **responsabilità solidale per il versamento dell'IVA**).

Novità in materia di riscossione

Articolo 52 D.L. 69/2013

DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Sono confermate le modifiche introdotte in materia di riscossione mediante ruolo disciplinata dall'art. 19, DPR n. 602/73. L'attuazione delle nuove disposizioni è comunque demandata all'emanazione di un apposito D.M.

In particolare la **rateazione** concessa al contribuente :

- fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 del citato art. 19);
- fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione;

può essere **estesa** fino a **120 rate mensili** qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una "**comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica**".

DECADENZA DALLA RATEAZIONE

Per effetto della modifica del comma 3 del citato art. 19, è ora prevista la **decadenza** dal beneficio della **rateazione** in caso di **omesso pagamento nel periodo di rateazione di 8 rate, anche non consecutive** (anziché di 2 rate consecutive).

PIGNORAMENTI MOBILIARI

Con la modifica dell'art. 62, DPR n. 602/73 è disposto che il pignoramento dei **beni indispensabili** all'esercizio dell'impresa / professione ex art. 515, comma 3, cpc, è **limitato ad 1/5 del relativo valore** ed è ammesso soltanto a condizione che il **presumibile valore di realizzo** degli altrui beni rinvenuti dall'ufficiale della riscossione sia **incapiente** rispetto al debito.

In caso di pignoramento al debitore è comunque affidata la **custodia dei beni**. Inoltre il **primo incanto** non può essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento.

La disposizione è applicabile anche in caso di debitore **costituito in forma societaria** e, in ogni caso, anche se nelle attività del debitore risulta una **prevalenza del capitale investito sul lavoro**.

IMPIGNORABILITÀ DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Come previsto dal nuovo comma 1 dell'art. 76, DPR n. 602/73, l'azione esecutiva da parte dell'Agente della riscossione **non può essere attivata** con riferimento **all'unico immobile** di proprietà del debitore adibito ad **abitazione principale** (ad esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati categorie A/8 e A/9).

Salvo quanto sopra esaminato, l'espropriazione immobiliare può essere attivata soltanto in presenza di un **credito complessivo superiore a € 120.000**.

In sede di conversione è stata introdotta la **preclusione all'espropriazione** anche con riferimento ad "uno **specifico paniere di beni** definiti «**beni essenziali**»" da un DM di prossima emanazione.

FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI

In sede di conversione è stata introdotta una specifica disposizione in materia di iscrizione del fermo dei **beni mobili registrati**, di cui all'art. 86, comma 2, DPR n. 602/73.

Oltre a prevedere l'invio al debitore di una **specifica comunicazione preventiva** contenente l'avviso dell'attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni, il Legislatore ha introdotto il **divieto di fermo amministrativo** per i **veicoli strumentali** all'attività d'impresa / professione.

È **onere del debitore** dimostrare all'Agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la **"strumentalità" del bene**. A tal fine dovranno essere specificate le condizioni al sussistere delle quali il bene può essere considerato "strumentale".

Semplificazioni in materia di DURC

Articolo 31 D.L. 69/2013

In sede di conversione l'ampliamento della durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato "ridotto" a **120 giorni** (il testo originario del Decreto prevedeva una durata pari a 180 giorni).

Deduzione forfettaria distributori di carburante

Art. 4 co. 7 bis L. n. 98/2013

In sede di conversione è stato introdotto nell'art. 4, contenente "*Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti*" il comma 7-bis in base al quale la deduzione forfettaria prevista dall'art. 34, comma 1, Legge n. 183/2011 a favore dei distributori di carburante è "**collegata**" **all'ammontare del volume d'affari** anziché dei ricavi.

Le percentuali riconosciute a tali soggetti non hanno subito modifiche e pertanto corrispondono a quanto disposto precedentemente, ossia:

Percentuale	VOLUME D'AFFARI
1,1%	fino a € 1.032.000
0,6%	oltre € 1.032.000 e fino a € 2.064.000
0,4%	oltre € 2.064.000

Resta da chiarire la decorrenza della nuova disposizione, ossia se è applicabile dal periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al 21.8.2013 (data di entrata in vigore della Legge n. 98/2013) ovvero già dal periodo d'imposta **in corso al 21.8.2013** (dal 2013 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Altre disposizioni

Articolo 23 – Articoli 50 BIS – 51-51 BIS-55-56-82 D.L. 69/2013

AGEVOLAZIONE NAUTICA – ART. 23

Sono confermate (cfr circolare luglio):

- **la soppressione della tassa** per le imbarcazioni con **scafo di lunghezza fino a 14 metri**;
- **la riduzione della misura** della tassa dovuta per le imbarcazioni **con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri** (da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza **da 17,01 a 20 metri** (da € 2.600 a € 1.300).

ELENCO CLIENTI-FORNITORI GIORNARLIERO - ART. 50 BIS

In sede di conversione è stata inserita la possibilità, **a decorrere dal 2015**, di comunicare quotidianamente all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, "i dati analitici delle **fatture di acquisto e cessione di beni e servizi**", nonché l'ammontare dei **corrispettivi** relativi alle operazioni non soggette a fatturazione (sono esclusi i corrispettivi delle operazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72). Tale adempimento può essere definito una sorta di **elenco clienti-fornitori giornaliero**.

INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE – ART. 51

È confermata l'abrogazione del comma 1, dell'art. 44-bis, DL n. 269/2003 e pertanto **non è più previsto l'obbligo**, per i **sostituti d'imposta**, di utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. "**770 mensile**").

ESTENSIONE UTILIZZO MOD. 730 – ART. 51 BIS

In sede di conversione è stata prevista **l'estensione dal 2014 dell'utilizzo del mod. 730** anche ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati (art. 50, comma 1, lett. a, c, c-bis, d, g, i e l, TUIR) **in assenza del sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il conguaglio.

In presenza di un credito il rimborso è effettuato direttamente dall'Amministrazione finanziaria; in caso di debito il CAF / professionista abilitato / sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale invia telematicamente il mod. F24 ovvero consegna lo stesso al contribuente.

In via transitoria la nuova disposizione è applicabile **anche per i redditi 2012** presentando la dichiarazione

(mod. 730/2013) **dal 2.9 al 30.9.2013**, soltanto nel caso in cui dalla stessa **risulti un credito**.

RIMBORSO IVA AGENZIE DI VIAGGIO – ART. 55

È confermata la norma di interpretazione autentica in materia di agenzie di viaggio e, in particolare, relativamente al comma 3 dell'art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi" sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Secondo tale disposizione, l'agenzia di viaggi che applica il regime di cui al citato art. 74-ter, determinando l'IVA con il metodo c.d. "base da base", non può detrarre l'IVA relativa agli acquisti.

Ora, il Legislatore afferma che la predetta disposizione si interpreta nel senso che "l'**imposta assolta** sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ... effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori **non è rimborsabile**".

Di conseguenza, detti soggetti **non possono richiedere il rimborso dell'IVA** sugli acquisti di beni / prestazioni di servizi, a diretto vantaggio dei viaggiatori, effettuati in Italia. È inoltre disposto che:

- sono **fatti salvi i rimborsi già effettuati al 22.6.2013** (data di entrata in vigore del Decreto);
- **non** si dà luogo alla **restituzione delle somme** che al 22.6.2013 risultano già rimborsate e successivamente recuperate dall'Amministrazione finanziaria.

TOBIN TAX – ART. 56

Sono confermate le modifiche in materia di **imposta sulle transazioni finanziarie** (c.d. Tobin tax), introdotta dall'art. 1, commi da 491 a 500, Legge n. 228/2012.

In particolare, per effetto della modifica del comma 497 del citato art. 1:

- è **prorogato il termine di applicazione dell'imposta** sugli strumenti finanziari **derivati**, che ora va applicata a decorrere dalle operazioni effettuate **dall'1.9.2013** (anziché dall'1.7.2013);
- è **fissato al 16.10.2013** (anziché al 16.7.2013) **il termine per il versamento** dell'imposta sui trasferimenti di proprietà / operazioni su strumenti finanziari derivati posti in essere fino al 30.9.2013.

CONCORDATO PREVENTIVO – ART. 82

Sono integralmente confermate le novità già affrontate nella circolare di luglio.

CONVERSIONE D.L. N. 63/2013

Con legge n. 90 del 03.08.2013 è stato convertito il DL n. 63/2013, Decreto Cd "Energia" (**cf. circolare di giugno**). Di seguito le modifiche più rilevanti.

Detrazione per lavori di riqualificazione energetica

Art. 14 D.L. 63/2013

È confermato l'aumento della **detrazione IRPEF / IRES al 65% relativamente ai lavori di riqualificazione energetica.**

A seguito della modifica, in sede di conversione, dell'art. 14 del Decreto in esame, l'agevolazione è applicabile anche agli interventi di sostituzione di **impianti di riscaldamento con pompe di calore** ad alta efficienza ed **impianti geotermici a bassa entalpia** nonché **scaldacqua tradizionali** con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

L'agevolazione è riservata alle spese sostenute **nel periodo 6.6 – 31.12.2013** ed è **usufruibile in 10 quote annuali.**

Per gli interventi su **parti comuni** di condomini o che interessano **tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio** l'agevolazione in esame interessa le spese sostenute **nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2014.**

Si ricorda che con l'aumento della detrazione dal 55% al 65%, di fatto si riduce il limite massimo di spesa agevolabile. Per i dettagli si veda la tabella della circolare di giugno.

Detrazione per lavori di recupero

Art. 16 D.L. 63/2013

Come noto, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR, è stata incrementata al 50% ad opera del DL n. 83/2012, il quale ha anche aumentato il tetto massimo agevolabile a € 96.000, relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013.

A seguito della conversione è confermata **la proroga dell'agevolazione** nella misura del 50% **fino al 31.12.2013.**

Si rammenta che l'agevolazione:

- interessa le **sole unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- va ripartita **in 10 quote annuali.**

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Il DL n. 63/2013 nella versione originaria estende(va) l'agevolazione in esame anche all'acquisto di **mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta per le **spese sostenute dal 6.6 al 31.12.2013** ed è calcolata su un **ammontare non superiore a € 10.000**.

In sede di conversione l'agevolazione è stata estesa altresì alle spese sostenute dal 6.6 (fino al 31.12.2013) per l'acquisto di **grandi elettrodomestici**, purché rientranti nella categoria A+, A per i forni (la categoria è **desumibile dall'etichetta energetica**) sempre entro il limite massimo di spesa agevolabile di € 10.000.

L'importo massimo agevolabile di € 10.000 si cumula con la soglia massima di € 96.000 prevista per gli interventi di recupero edilizio sopra esaminati. (per i dettagli si veda circ. A.E. n. 35/2009).

Al fine di usufruire della detrazione, i pagamenti relativi alle spese in esame devono avvenire mediante **apposito bonifico bancario** ovvero **postale riportante gli estremi di legge**.

L'Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 4.7.2013, ha precisato le indicazioni che i bonifici devono contenere ossia:

- la **causale del versamento** attualmente **utilizzata** dalle banche / Poste per i **bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione agevolati**;
- il **codice fiscale del beneficiario della detrazione**;
- il **numero di partita IVA / codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico**.

DETRAZIONE SPESE "SICUREZZA" ZONE SISMICHE

In sede di conversione all'art. 16 è stato inserito il **comma 1-bis** in base al quale per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di **misure antisismiche**, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, **attivate dal 5.8.2013** ("dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione") su edifici ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad **abitazione principale** o ad **attività produttive**, spetta una **detrazione pari al 65%** delle spese sostenute fino al 31.12.2013 (ammontare complessivo agevolabile € 96.000 per unità immobiliare).

Novità in materia di Iva

Art. 19 D.L. 63/2013

Sono state sostanzialmente confermate le novità introdotte dal Decreto in esame **in materia di IVA, decorrenti dal 2014**, relativamente al regime applicabile:

- al **settore dell'editoria** ex art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72;

- alle **somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici.**

REGIME IVA DELL'EDITORIA

sono ora considerati **supporti integrativi** "i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici o digitali" ceduti unitamente a libri scolastici / universitari ed a libri fruibili dai disabili visivi, "a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente".

In tale caso **rimane applicabile l'aliquota ridotta del 4%.**

Con riferimento ai **beni diversi dai supporti integrativi**, ceduti in unica confezione a giornali, periodici e libri è applicabile l'aliquota propria del bene.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande **tramite distributori automatici**, in sede di conversione è stata modificata l'originaria disposizione prevedendo l'applicazione **dell'aliquota IVA ridotta del 10% a prescindere dal luogo** in cui è collocato l'apparecchio.

CONVERSIONE D.L. N. 76/2013

Il DL n. 76/2013 ha modificato la disciplina delle SRL semplificate e ha soppresso la tipologia societaria delle srl a capitale ridotto. Inoltre, in sede di conversione nella L. n. 99 del 09/08/2013 è stata introdotta la possibilità di costituire srl anche con capitale inferiore a diecimila euro (ma almeno pari ad un euro) con prescrizioni ad hoc in sede di conferimenti e di riserva di capitale.

Modifica alla disciplina delle Srl semplificate e a capitale ridotto

Con il DL 76/2013 sono state introdotte importanti **modifiche** alla disciplina delle **srl semplificate** e delle **srl a capitale ridotto**, finalizzate principalmente a mantenere un **unico tipo** di srl con capitale a **1 euro**.

In sede di conversione in legge (L. 9 agosto 2013 n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2013 n. 196), sono state confermate le modifiche così inserite in sede di decretazione di urgenza con, in particolare, la previsione di ulteriori novità in relazione alla **disciplina generale delle srl:**

SRL SEMPLIFICATA

1. vengono soppressi il **limite di età dei 35 anni** per la costituzione di tali società (art. 2463-*bis*, comma 1 c.c.) e, conseguentemente, il **divieto di cessione delle quote** "a soci non aventi i requisiti di età" (art. 2463-*bis*, comma 4 c.c.) – art. 9, comma 13, del DL 76/2013.

Pertanto, **qualunque persona fisica**, indipendentemente dall'età, può "costituire" srl semplificate, entrando così a far parte della compagine societaria, con esclusione di soggetti diversi.

Si segnala, poi, l'introduzione della possibilità di affidare l'**amministrazione anche a non soci**

(art. 2463-*bis*, comma 2, punto 6 c.c.).

2. In sede di **conversione del decreto**, è stata aggiunta la prescrizione espressa della **inderogabilità** delle clausole del modello standard di atto costitutivo/statuto di cui al DM 23 giugno 2012 n. 138 (il Ministero dello Sviluppo Economico con circ. n. 3657 del 2013 ha consentito la **deroga** allo schema tipo mediante la pattuizione negoziale per tutte le ipotesi in cui la normativa codicistica consente una deroga negoziale);

SRL A CAPITALE RIDOTTO

1. Vengono abrogati i primi 4 commi dell'art. 44 del DL 83/2012 (conv. L. 134/2012), che ha introdotto la **srl a capitale ridotto**.
2. Viene, invece, mantenuto l'ultimo comma (art. 44 co. 4-*bis*) concernente l'accordo per l'**accesso agevolato al credito** (attraverso l'accordo tra Ministro dell'Economia e delle finanze e Associazione Bancaria Italiana), sostituendo, tuttavia, il riferimento "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" con "società a responsabilità limitata semplificata" (art. 9, comma 14, del DL 76/2013).
3. Viene, infine, precisato che le **srl a capitale ridotto** iscritte al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 44 del DL 83/2012, alla data di entrata in vigore del DL 76/2013 (28 Giugno 2013), **sono qualificate "società a responsabilità limitata semplificata"** (art. 9, comma 15, del DL 76/2013).

SRL ORDINARIE

Viene modificata, in sede di conversione, la disciplina codicistica relativa alle **srl "ordinarie"**.

1. Viene modificato l'art. 2464 c.c., prescrivendo per tutte le srl il **versamento iniziale** dei conferimenti in denaro, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, all'**organo amministrativo** (anziché presso una banca). I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto (art. 9, comma 15-*bis* del DL 76/2013).
2. Si interviene, poi, sull'art. 2463 c.c., consentendo la determinazione dell'ammontare del **capitale sociale** anche in misura **inferiore a 10.000 euro** ma almeno **pari a 1 euro** (art. 9, comma 15-*ter* del DL 76/2013). In tal caso è inserita una disciplina *ad hoc*. In particolare:
 - a) i **conferimenti**, devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.
 - b) la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430 c.c. (**riserva legale**), deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, insieme al capitale, l'ammontare di 10.000 euro.
 - c) La riserva così formata può essere utilizzata solo per **imputazione a capitale** e per **copertura di eventuali perdite e deve essere** reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

**Disposizioni urgenti in materia di IMU
(D.L. 31 agosto 2013 n.102)**

Il decreto stabilisce che la prima rata IMU 2013, in relazione alla prima casa, ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali, non è dovuta. Previste modifiche di favore anche per le imprese costruttrici in relazione agli immobili invenduti. La disciplina Imu dovrà comunque trovare veste definitiva con la prossima Legge di Stabilità.

Imu prima casa e altri casi di esenzione

Il decreto 102/2013 conferma l'abolizione della prima rata 2013, già sospesa dal D.L. 54/2013 in vigore dallo scorso 22 maggio, in relazione a:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (escluse pertanto le abitazioni considerate "di lusso");
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 e successive modificazioni.

La seconda rata 2013, prevista entro il 16 dicembre 2013, dovrà essere abolita con successivo decreto legge, contestualmente alla legge di Stabilità.

Imprese di costruzione

Il decreto esclude dall'Imu i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, "fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati".

Per tale fattispecie, è **soppressa la seconda rata Imu 2013** ed è prevista l'**esenzione dal 2014**.

Deve trattarsi di **immobili merce**, non ancora venduti e non locati.

L'esenzione riguarda gli immobili **ultimati e accatastati**, mentre per gli immobili in corso di costruzione resta ferma la tassazione riferita all'area fabbricabile (applicazione aliquota Imu sul valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del periodo di imposta).

Non è invece prevista alcuna esenzione dall'Imu per gli immobili delle imprese immobiliari "di gestione".

Attualmente in sospenso la deducibilità dell'Imu e la tassazione Irpef sulle seconde case

Il primo testo del Decreto conteneva:

- la reintroduzione della tassazione Irpef e relative addizionali sul 50% della rendita catastale degli immobili "a disposizione" e dei terreni non affittati con effetto dal 2013 (con rincaro per gli immobili tenuti a disposizione ma anche per gli immobili destinati alla locazione ma sfitti);

- parziale deducibilità dell'Imu (nella misura del 50%) dal reddito imponibile ai fini Irpef o Ires, a beneficio delle attività di impresa e di lavoro autonomo.

Il testo definitivo del Decreto Legge non contiene più tali disposizioni e sul punto si attendono eventuali evoluzioni con la Legge di stabilità (ottobre prossimo).

Riduzione della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato

D.L. 31 agosto 2013, n. 102

Il DL 102/2013, oltre alle misure in materia di Imu, contiene anche la riduzione dell'aliquota delle cedolare secca dall'attuale 19% al 15%, in relazione alle locazioni a canone concordato, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.**

Nessuna modifica invece con riguardo all'aliquota del 21% sulle locazioni a canone libero.

Ricordiamo che il regime della cedolare secca è opzionale e riguarda le sole locazioni di immobili abitativi.

Nuovo redditometro: CM 24/E/2013

CM 24/E/2013

Per "redditometro" si intende l'accertamento sintetico dei redditi, basato sul principio che le spese sostenute dal contribuente derivano da un reddito conseguito.

L'ultima modifica a tale disciplina risale al DL 78/2010, in base al quale il nuovo redditometro, applicabile negli **accertamenti relativi ai redditi anno 2009**, ha le seguenti caratteristiche:

- i contribuenti sono suddivisi **in base al nucleo familiare** e all'**area territoriale** di appartenenza;
- le **spese sostenute** hanno un impatto diverso a seconda che siano voluttuarie ovvero "di base";
- assumono rilevanza le spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell'anno preso in esame, con l'esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali;
- per la determinazione del reddito assumono rilevanza soltanto gli oneri deducibili di cui all'art. 10, TUIR e le detrazioni d'imposta normativamente previste;
- resta ferma in capo al contribuente la possibilità/l'onere di provare che le spese sono state sostenute con redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.

L'accertamento da redditometro **può essere applicato quando**, anche solo per un anno, **lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto è pari al 20%.**

Il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la **spesa complessiva ed effettiva del contribuente**, in relazione al **reddito dichiarato**.

Sono state definite circa 100 voci di spesa riconducibili alle seguenti categorie:

- Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature,
- Abitazione (es. spese per mutui e canoni locazione, spese per collaboratori domestici,...),
- Combustibili ed energia (es. dati derivanti dai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas),
- Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa,
- Sanità (es. spese mediche, come evidenziate tra gli oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi)
- Trasporti (auto e motoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, ...),
- Comunicazioni,
- Istruzione (spese per scuole, corsi e università,...)
- Tempo libero, cultura e giochi (iscrizione a circoli sportivi, abbonamenti stagionali,...)
- Altri beni e servizi (polizze assicurative,...)
- Investimenti.

Con la Circolare 24/E del 31 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha ora fornito gli indirizzi operativi agli Uffici, ai fini dell'**attività di controllo 2013**, che riguarderà i redditi **dall'anno 2009**.

Preliminarmente l'Agenzia classifica le sopra elencate categorie di spese in quattro macro tipologie:

Spese certe: spese di ammontare certo e oggettivamente riscontrabile a conoscenza del contribuente e dell'amministrazione finanziaria.

Spese per elementi certi: spese attribuite utilizzando specifici coefficienti a beni il cui possesso risulta in base ad elementi presenti in Anagrafe Tributaria o comunque disponibili.

Spese per beni e servizi di uso corrente: spese mutate dalla classificazione ISTAT e di ammontare pari alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie.

Spese per beni durevoli: spese sostenute nell'anno per l'acquisto di beni e servizi durevoli

L'Agenzia precisa che il nuovo redditometro è fondato principalmente sulle "spese certe" e "spese per elementi certi" utilizzando solo in via residuale le spese correnti medie ISTAT.

Prima di selezionare i soggetti da sottoporre a controllo, gli **Uffici faranno una analisi mirata all'individuazione delle posizioni a maggior rischio di evasione**. Saranno selezionati coloro che presentano **scostamenti significativi** tra reddito dichiarato e capacità di spesa.

Successivamente, l'Ufficio **inviterà il contribuente a comparire** di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

In tale sede il contribuente può fornire i **chiarimenti e/o documenti** utili. Si tratta di una fase molto importante e il contribuente dovrà rispondere all'invito dell'Ufficio con la massima attenzione.

Se fornisce chiarimenti esauritivi in ordine alle "spese certe", "spese per elementi certi" (ovvero spese collegate al mantenimento di beni e/o investimenti, come ad esempio le spese di mantenimento degli immobili), agli investimenti ed alla quota di risparmio dell'anno, l'attività di controllo si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.

Nell'ambito del procedimento di ricostruzione sintetica del reddito, l'ufficio ha poi l'obbligo di attivare l'**accertamento con adesione** (ai sensi art.5 D.Lgs. n.218/97). In tale ipotesi il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell'invito.

Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell'adesione, l'ufficio emette l'**avviso di accertamento**.

Perdite su crediti

Art. 33 c.5 DL n. 83/2012 – Circolare n. 26/E del 01.08.2013

I criteri di deducibilità delle perdite su crediti, da adottare in sede di determinazione dell'imposta sul reddito d'impresa ex art. 101 TUIR, prevedono che le perdite su crediti sono deducibili se:

- le stesse risultano da "*elementi certi e precisi*";
- in ogni caso qualora il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

L'art. 33 co. 5 del DL 83/2012 (conv. L. 134/2012) ha ampliato le ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti prevedendo che i predetti "*elementi certi e precisi*" sussistano in ogni caso se:

- il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento;
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- per i soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili internazionali, il credito è cancellato dal bilancio per effetto di eventi estintivi.

Con la recente C.M. n. 26 del 01.08.2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito taluni chiarimenti in ordine alle novità riguardanti le perdite su crediti, anche con riferimento ai crediti di modesto ammontare (Euro 2.500,00/Euro 5.000,00), per i quali la perdita è automaticamente deducibile qualora sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento.

La perdita su crediti nei confronti di un debitore non assoggettato a procedura concorsuale ovvero che non abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, è deducibile dal reddito d'impresa, come anticipato, soltanto se risulta da "*elementi certi e precisi*" oppure è preventivamente dimostrata la certa e definitiva sussistenza della stessa.

Ciò si verifica, come precisato nella Circolare n. 26/E, qualora non risulti possibile, in futuro, riscuotere, in tutto o in parte, il credito.

La definitività non sussiste, qualora l'inesigibilità è soltanto temporanea e pertanto la perdita è potenziale.

Con particolare riguardo alle perdite definitive su crediti derivanti da "*elementi certi e precisi*", le stesse sono

deducibili, secondo la Circolare n. 26/E dell’Agenzia delle Entrate, se:

- determinate a seguito di un processo valutativo. In tale caso il credito rimane iscritto, ancorché decurtato (o, addirittura, azzerato) nel bilancio o, comunque, nei libri/registri contabili dell’impresa;
- derivanti da un atto realizzativo (cessione a terzi o estinzione). In tal caso il credito è, generalmente, eliminato dal bilancio e dai libri/registri contabili.

La perdita deducibile deve essere analiticamente comprovata dal contribuente (art. 2697 c.c.), sulla base di un’effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo dell’insoddisfazione del credito.

Il carattere permanente dell’irrecuperabilità può, tuttavia, essere desunto sulla base di alcune significative circostanze, quali, ad esempio:

- il protesto dei titoli di credito utilizzati dal debitore quale forma di adempimento (cambiali, assegni bancari, ecc.);
- l’impossibilità di notificare gli atti giudiziari (decreti ingiuntivi ed atti di precetto), ovvero di eseguire i pignoramenti;
- la sopravvenuta irreperibilità del debitore, ovvero la dichiarazione resa dallo stesso in merito alla propria incapacità ad adempiere;
- l’oggettiva convenienza a rinunciare al credito, avvalorata dall’accertata insussistenza, in capo al debitore, di beni mobili ed immobili soggetti ad annotazione presso i pubblici registri;
- l’infruttuoso esito delle azioni esecutive individuali.

Perdite derivanti da un processo valutativo

Le perdite determinate a seguito di una stima sono definitive soltanto se il debitore si trova in una situazione oggettiva di non temporanea insolvenza, che si manifesta con l’impossibilità dello stesso di far fronte al pagamento del debito a causa della mancanza di liquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale.

Detta fattispecie si verifica, secondo la citata Circolare n. 26/E:

- in presenza di un decreto che accerta lo stato di fuga, latitanza o irreperibilità del debitore o di denuncia di furto d’identità ex art. 494, C.p. ovvero di persistente assenza dello stesso ex art. 49, C.c.;
- qualora il creditore sia in possesso di documenti comprovanti:
 - l’esito negativo di azioni esecutive (ad esempio, verbale di pignoramento negativo), a condizione che la relativa infruttuosità risulti anche dalla valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, “assoluta e definitiva”.
 - comprovanti i ripetuti ed inutili tentativi di recupero del credito, atti a dimostrare che essendo il debitore non in grado di adempiere a causa dell’oggettiva situazione di illiquidità e di incapienza patrimoniale, non è consigliata l’attivazione di procedure esecutive (è il caso, ad esempio, delle lettere dei legali incaricati di riscuotere il credito, delle relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero credito, a condizione che nelle stesse sia identificabile il credito, l’attività svolta ai fini del recupero e i motivi dell’inesigibilità definitiva).

Relativamente ai crediti di modesto importo, per i quali è riconosciuta la possibilità di dedurre la perdita,

come precisato nella Circolare n. 26/E in commento, semplicemente ponendo in "evidenza che il creditore si sia attivato per il recupero del credito" (ad esempio, raccomandata A/R di sollecito del pagamento).

Perdite derivanti da atti realizzativi

Gli atti realizzativi che determinano l'insorgere di perdite su crediti sono rappresentati da:

- cessione del credito, con conseguente eliminazione definitiva dello stesso dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore;
- transazione con il debitore, con conseguente riduzione definitiva del credito o degli interessi previsti.
- atto di rinuncia del credito.

Anche in presenza di atti realizzativi, ai fini della deducibilità della perdita è necessario effettuare una valutazione "caso per caso" ed è richiesta la sussistenza di elementi tali da dimostrare l'inesigibilità effettiva del credito; tuttavia l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile "individuare alcuni elementi in presenza dei quali tale dimostrazione può dirsi verificata".

Qualora, dopo la rilevazione della perdita, sia incassata una somma superiore rispetto al credito residuo ovvero siano effettuate riprese di valore dello stesso, si determina una sopravvenienza attiva tassabile.

FATTISPECIE	ELEMENTI RILEVANTI
CESSIONE DEL CREDITO	Cessione del credito a banche/intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o che consentono un adeguato scambio di informazioni, indipendenti rispetto al soggetto creditore/debitore ex art. 2359, c.c.; Perdita di importo non superiore al costo che si sarebbe sostenuto per il recupero del credito (prezzo mediamente praticato per l'attività di recupero di crediti della stessa natura + costi interni di gestione, se desumibili dalla contabilità aziendale), a condizione che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero dello stesso (ad esempio, raccomandata di sollecito).
TRANSAZIONE CON IL DEBITORE	Il creditore e il debitore non appartengono allo stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore è documentata (ad esempio, dalla presentazione dell'istanza di ristrutturazione o dalla sussistenza di debiti insoluti anche verso terzi). La perdita può essere giustificata dalla convenienza economica alla transazione rispetto al recupero del credito (analogamente all'ipotesi di cessione).
RINUNCIA AL CREDITO	Dimostrazione delle ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore e dell'inopportunità di azioni esecutive. La perdita deriva da un atto unilaterale che "può rappresentare un atto di liberalità", con conseguente indeducibilità. Pertanto la stessa è deducibile solo se inerente all'attività d'impresa e non "appaia ... come una liberalità".

Crediti di modesto importo

Come accennato, per i crediti di modesta entità e che risultano scaduti da almeno 6 mesi, i predetti elementi certi e precisi sono ritenuti verificati, con conseguente deducibilità "automatica" delle relative perdite.

In particolare il credito è di modesta entità se il relativo ammontare non è superiore a:

- **€ 5.000,00** per le imprese "*di più rilevante dimensione*", ex art. 27, comma 10, DL n. 185/2008, ossia quelle con un volume d'affari / ricavi non inferiore a € 100 milioni;
- **€ 2.500,00** per le altre imprese.

Come precisato nella Circolare n. 26/E, il limite di Euro 2.500,00/5.000,00 va individuato avendo riguardo:

- al valore nominale del credito, senza tener conto di eventuali svalutazioni civilistiche/fiscali;
- al corrispettivo stabilito per l'acquisto, qualora la titolarità del credito sia stata acquisita a seguito di un atto traslativo;
- al valore nominale del credito al netto di quanto incassato, nel caso in cui lo stesso sia stato riscosso parzialmente dal creditore ossia al valore residuo (così, ad esempio, un credito di Euro 5.000,00 per il quale è stato riscosso un importo di Euro 3.000,00, è soggetto alla disciplina in esame posto che il valore residuo, pari a Euro 2.000,00, è inferiore alla soglia prevista).

Inoltre, ai fini del predetto limite:

- va considerata anche l'IVA (a prescindere dalla detraibilità o meno della stessa);
- non rilevano gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento.

Ai fini della verifica del limite quantitativo, l'Amministrazione finanziaria ha definitivamente chiarito che, in presenza di più crediti verso il medesimo soggetto, occorre fare riferimento alle singole posizioni creditorie individualmente considerate, purché a ogni credito corrisponda un'obbligazione riconducibile a rapporti giuridici autonomi. Di contro, invece, nel caso in cui le partite creditorie si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale (contratti di somministrazione), la modesta entità deve essere accertata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.

Ad ogni modo bene precisare che, la deduzione di perdite su crediti di modesto importo scaduti da meno di sei mesi non preclusa, laddove si ritenga che l'irrecuperabilità della posta si sia già manifestata.

Decorrenza

L'Amministrazione Finanziaria, con la circolare n.26/E/2013, ha confermato che la disciplina in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 12.8.2012 - data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 83/2012 - ovvero dal 2012, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Vale a dire che, se una società ha crediti pregressi per i quali già sussistevano i requisiti ora previsti dalla norma, ma non ha ancora dedotto le perdite maturate, la stessa può rilevare il componente negativo di reddito a Conto economico nel 2012 e dedurlo nel medesimo esercizio.

Spesometro

Provvedimento direttoriale n. 94908/2013

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale 94908/2013, ha approvato le disposizioni attuative in relazione agli adempimenti comunicativi afferenti al cosiddetto "spesometro".

L'art. 21 del DL 78/2010, successivamente modificato con il DL 16/2012, ha introdotto l'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere dai soggetti passivi per le quali:

- è previsto l'obbligo di emissione della fattura a prescindere dal relativo importo;
- non sussiste l'obbligo di emissione della fattura esclusivamente per le operazioni di ammontare pari o superiore ad Euro 3.600,00 (al lordo di Iva).

Lo stesso modello comunicativo andrà utilizzato anche dai commercianti al dettaglio e dagli operatori turistici (di cui agli artt. 22 e 74 del DPR 633/1972), che devono comunicare gli acquisiti in contanti pari o superiori a 1.000 euro, da parte di soggetti residenti in Paesi extra-UE. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione dello "spesometro" i contribuenti minimi nonché gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale.

Sono escluse dall'obbligo comunicativo le importazioni, le esportazioni di cui all'art.8 comma 1 lettera a) e b), le operazioni intracomunitarie, le operazioni che formano già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria in forza di altre disposizioni di legge e le operazioni poste in essere verso privati di importo pari o superiore a Euro 3.600,00 (IVA inclusa) per le quali non esiste l'obbligo di emissione della fattura, ma il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito o di debito o prepagate.

Una rilevante novità riguarda la possibilità di trasmettere i dati sia in forma analitica, indicando tutte le singole operazioni, che in forma aggregata, raggruppando le informazioni in base alla controparte. La trasmissione del modello dovrà avvenire secondo le abituali modalità previste dalle procedure Entratel e Fisconline, anche mediante intermediari abilitati.

I termini per l'invio delle comunicazioni ai fini dello "spesometro" relative all'anno 2012 sono:

- **il 12.11.2013 per i soggetti con liquidazione IVA mensile;**
- **il 21.11.2013 per gli altri soggetti**

A partire dalle comunicazioni relative al 2013, invece, il modello dovrà essere trasmesso entro il 10 aprile dell'anno successivo per i soggetti con liquidazione IVA mensile, mentre per gli altri soggetti entro il 20 aprile dell'anno successivo.

Esclusivamente per il 2012 e 2013 è prevista una deroga alla regola generale che dispone l'obbligo di comunicazione di tutte le fatture a prescindere dall'importo: **commercianti al minuto e soggetti assimilati (ristoranti e alberghi) – agenzie di viaggio** hanno l'obbligo di comunicare esclusivamente le

fatture di importo pari o superiore ad Euro 3.600,00 al lordo di Iva.

Il provvedimento consente con lo stesso modello, non solo di comunicare le informazioni rilevanti ai fini dello "spesometro", ma anche di inviare i dati di cui al tracciato allegato al provvedimento del 21 novembre 2011 da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione o noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili (a partire dalle operazioni relative al 2012).

Inoltre, lo stesso modello **deve essere utilizzato** anche per comunicare:

- le avvenute registrazioni degli **acquisti da operatori economici sanmarinesi** ex art. 16, lett. b) del DM 24 dicembre 1993 (**a partire dagli acquisti annotati dall'01.10.2013**), in luogo della precedente comunicazione cartacea; il modello va trasmesso **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell'operazione;**
- le operazioni effettuate **dal 1° ottobre 2013** nei confronti di operatori **"black list"**, alle quali è dedicata una sezione specifica del modello. Dette operazioni andranno sempre comunicate **entro la fine del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.**

Comunicazione beni in godimento ai soci/familiari dell'imprenditore

Provvedimento direttoriale n. 94902/2013

Con Provvedimento n. 94902 del 02.08.2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello contenente i dati da trasmettere con riferimento alla "comunicazione beni ai soci" fissando le relative scadenze:

- **per l'anno 2012**, il termine di presentazione è fissato **al 12.12.2013;**
- **a regime**, il termine di presentazione è fissato **al 30 aprile dell'anno successivo** a quello in cui i beni sono concessi in godimento.

La disciplina dei beni ai soci prevede che qualora una società, ovvero un'impresa individuale, conceda in godimento dei beni ai soci o ai familiari dell'imprenditore:

- la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo corrisposto per il godimento del bene, concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso (nuova lett. h-ter dell'art. 67 del TUIR);
- i costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile della società o impresa individuale.

L'impresa o la società concedente, ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore, devono comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento all'Agenzia delle Entrate, che procederà a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento.

Il Provvedimento in esame ribadisce che:

- l'obbligo di comunicazione può essere assolto, alternativamente, dall'impresa concedente o dal familiare dell'imprenditore/socio;
- detta comunicazione si rende necessaria anche quando i beni sono concessi in godimento dall'impresa ai soci (o familiari) di società appartenenti al medesimo gruppo.

I soggetti concedenti beni sono:

- le società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
- le società di persone (Snc, Sas);
- società cooperative;
- gli imprenditori individuali;
- le stabili organizzazioni di società non residenti (società domiciliate all'estero, ma considerate residenti in Italia);
- gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono, invece esclusi:

- le società semplici;
- gli enti non commerciali che svolgono un'attività d'impresa;
- gli esercenti attività agricole produttive di reddito agrario;
- le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia.
- i professionisti e le associazioni professionali.

L'obbligo di comunicazione sussiste per i beni concessi in godimento dal 2012 ovvero concessi in godimento in anni precedenti ma per i quali l'utilizzo si è protratto anche nell'anno 2012 (primo anno di riferimento dell'obbligo della comunicazione) o negli anni successivi. Occorre precisare che:

- risulta irrilevante la percentuale di partecipazione dei soci nella società;
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente;
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio (non solo dell'imprenditore);
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Nel caso di società fiduciarie e trust occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente.

La comunicazione è dovuta solo nel caso in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

In altri termini, qualora il corrispettivo elargito dal socio per l'utilizzo di un determinato bene aziendale risulti essere pari o superiore al valore di mercato, nessuna comunicazione dovrà essere inviata all'Anagrafe Tributaria. Ciò sta a significare che, la comunicazione dei beni ai soci è dovuta solo in presenza di un reddito

diverso tassato in capo al socio utilizzatore del bene.

Per "*valore di mercato*", l'Agenzia delle Entrate intende il "prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi".

Per la determinazione del "*valore normale*" si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Per i beni ai quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, si potrà fare ricorso ad un'apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.

Il modello approvato per la comunicazione prevede l'indicazione dei seguenti elementi:

- codice fiscale;
- dati anagrafici;
- stato estero di residenza;
- informazioni circa l'utilizzo del bene;
- data della concessione (inizio e fine);
- corrispettivo versato;
- valore di mercato del bene.

È necessario comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell'imprenditore individuale tra cui:

- i beni merce (quelli commercializzati dalla società);
- i beni strumentali;
- i beni meramente patrimoniali (gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa).

Sono invece esclusi dalla comunicazione in esame:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, nel caso in cui detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 TUIR;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti provati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico (si pensi alle auto dei taxisti) per i quali prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

**Comunicazione dei dati relativi ai soci/familiari dell'imprenditore
che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni**

Provvedimento direttoriale n. 94904/2013

Il provvedimento direttoriale n. 94904/2013 disciplina la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei finanziamenti effettuati da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore individuale a favore della società/impresa.

Sono obbligati alla comunicazione in oggetto i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, utilizzando il modello allegato al citato provvedimento direttoriale.

L'obbligo di comunicazione riguarda i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno effettuato finanziamenti e capitalizzazioni all'impresa.

L'obbligo di comunicazione è riferito ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dal 2012 per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro (Euro 3.600,00).

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria (si pensi, ad esempio, ai versamenti effettuati per la sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci, risultanti da un verbale dell'assemblea straordinaria registrato presso l'Agenzia delle Entrate).

I dati da riportare nella comunicazione sono i seguenti:

- codice fiscale;
- dati anagrafici;
- ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

Il termine previsto per la comunicazione per l'anno 2012 è fissato al 12.12.2013.

A regime la scadenza è fissata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. (ad esempio: finanziamento effettuato nel 2013, invio della comunicazione entro il 30.04.2014).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati